



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: l.r. 20/01, art. 4, comma 1, lett. a) e b); indirizzi gestionali per l'applicazione del regime di esenzione della tassa automobilistica prevista per autoveicoli dall'art. 63, comma 2, della l. 342/2000.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal servizio Programmazione, Bilancio e Politiche comunitarie dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Programmazione, Bilancio e Politiche Comunitarie che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva, né può derivare, alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1.

DELIBERA

- * in attesa di un chiarimento da parte dei competenti Organi dello Stato in materia di esenzione della tassa automobilistica, prevista dall'art. 63, comma 2 della legge 342/2000, di adottare, per le esenzioni riguardanti i soli motoveicoli, gli indirizzi gestionali e applicativi di cui all'allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante.
- * di dare mandato al dirigente del servizio competente di adottate le misure organizzative necessarie alla massima conoscenza e alla osservanza, anche da parte dei soggetti esterni proposti alla gestione della tassa automobilistica, di quanto disposto dalla presente deliberazione;
- * di dare, altresì, mandato al dirigente del servizio competente a formulare ai competenti Organismi esterni richiesta di chiarimenti e di soluzioni operative per la corretta applicazione, per gli autoveicoli delle esenzioni previste dallo stesso art. 63, comma 2 della legge 342/2000.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Bruno Brandoni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Gian Mario Spacca)

dariodibello@dottorini.com



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

L'art. 63, comma 2, della l. 342/2000 individua i criteri per l'esenzione della tassa automobilistica dei veicoli e motoveicoli con vetustà compresa tra il 20° e 29° anno da quello di immatricolazione.

L'interpretazione della norma presenta diverse criticità, sia per la discutibile formulazione, sia per il fatto che l'attuazione è demandata alle regioni che, tuttavia, non hanno in materia, né poteri di interpretazione autentica, né poteri di modifica/integrazione (v. sent. C. Cost. 455/2005), sia perché, infine, le modalità di riconoscimento dell'esenzione sono "mediate" dall'attività di associazioni private direttamente individuale dalla legge, Automobilclub storico italiano (A.S.I.) e Federazione motociclistica italiana (F.M.I.).

Le norme che disciplinano l'esenzione prevedono che l'elemento di vetustà (20 anni) debba essere associato ad almeno uno dei restanti requisiti previsti dalla legge; pertanto, le rare eccezioni che fanno riferimento solo all'anno di immatricolazione, riscontrabili in alcune regioni, sono supportate da specifica normativa regionale che, per motivi vari, è passata indenne da un possibile vaglio di costituzionalità.

Alcuni dei requisiti di legge, e, in particolare, quelli di cui alle lettere a) e b) del comma 2, per loro natura, non possono che essere riferiti a singoli autoveicoli da individuare volta per volta. I requisiti della lettera c) possono potenzialmente appartenere, invece, per loro natura, indifferentemente a tutti i veicoli di un certo modello/versione/allestimento speciale, ecc., specie se associati a specifici anni di produzione/immatricolazione. L'accertamento di tutti i requisiti di cui al comma 2 (quindi riferiti all'intera casistica delle lettere a), b) e c) deve essere, comunque, oggetto di determinazione dell'A.S.I. o della F.M.I.; la legge stabilisce che "tale determinazione è aggiornata annualmente".

A.S.I. e F.M.I. operano con modalità differenti tra loro e, di fatto, in completa autonomia e senza alcuna pur possibile e auspicabile linea di indirizzo fornita dai competenti organi di Stato.

ASI, in particolare, effettua solo riconoscimenti di veicoli singoli, in base a criteri da essa stessa definiti, dietro iscrizione del richiedente a una associazione affiliata.

La F.M.I., invece, dispone di un "elenco dei motoveicoli di interesse storico", che individua intere tipologie di veicoli, essendo aggiornato annualmente e consultabile da tutti, consente di attuare adeguatamente la previsione di legge.

La F.M.I. dispone anche di un "registro storico" ove sono iscritti, su richiesta, indipendentemente dall'inclusione dell' "elenco" di cui sopra, singoli e individuati motoveicoli, sempreché immatricolati da almeno 20 anni. Mentre l'inclusione nell' "elenco" non comporta oneri per l'utenza (come pure la sua consultazione), la richiesta di inclusione nel registro storico comporta invece la richiesta di previo tesseramento alla F.M.I..

La situazione sopra descritta comporta notevoli criticità consistenti, sostanzialmente, nella non corrispondenza della situazione di fatto alle fattispecie generali stabilite dalla legge.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Deve anche constatarsi in capo alla Regione, sia la assenza di un potere legislativo in grado di riformare in modo decisivo la materia, sia di un potere di intervento sulle modalità di esercizio delle attività demandate dalla legge statale a F.M.I. e A.S.I..

Tutto ciò si traduce in un aggravio dei costi amministrativi nella gestione della tassa di cui trattasi, nella lievitazione del contenzioso di fronte alle Commissioni tributarie, nell'aggravio degli oneri a carico dell'utenza, che, di fatto, risulta costretta, al fine di ottenere un vantaggio fiscale, ad iscriversi alle più volte menzionate Associazioni. A ciò deve aggiungersi anche il rischio di riduzione del gettito fiscale derivante dalla sostituzione, da parte delle Associazioni di cui sopra, dei criteri di esenzione previsti dalla legge con altri, elaborati da loro stesse.

Riservandosi, pertanto, di affrontare in separata sede le problematiche relative agli autoveicoli, in relazione alle procedure poste in essere dall'A.S.I., e di sensibilizzare i competenti organi al fine di una revisione risolutiva della disciplina, occorre urgentemente stabilire linee di indirizzo per la gestione delle esenzioni per i motoveicoli che tengano conto della situazione descritta in premessa.

Tali linee di indirizzo, nell'ambito del rispetto sostanziale dalle leggi di riferimento, debbono tener conto delle esigenze:

1. di interpretare le norme esistenti, tenendo conto dei fondamentali diritti costituzionali di uguaglianza dei contribuenti (che, in base all'art. 3, Cost., non possono essere discriminati in base all'iscrizione o meno ad una associazione privata) e di libertà di associazione degli stessi (che non possono essere costretti, in base all'art. 18 cost. ad iscriversi ad una associazione privata per usufruire di benefici fiscali);
2. di rendere, per quanto possibile, meno gravosi gli adempimenti all'utenza, anche tenendo conto che il Consiglio d'Europa, nel 2007, ha deliberato di voler abbattere i costi amministrativi per adempimenti nei confronti della P.A., a carico dei cittadini e delle imprese, del 25% entro il 2012;
3. di limitare il contenzioso in materia, tenendo conto che la giurisprudenza prevalente delle Commissioni tributarie, stante la mancata chiarezza normativa e le manchevolezze attribuibili ai soggetti attuatori (A.S.I. e F.M.I.), è orientata a un tendenziale *favor* per il contribuente;
4. di snellire le attività di accertamento a carico dell'Amministrazione regionale;
5. di evitare che attuazioni fuorvianti delle norme di riferimento possano determinare una diminuzione del gettito fiscale.

In conseguenza di quanto esposto, per ciò che riguarda le esenzioni relative a motoveicoli, appare opportuno fare riferimento esclusivamente all'elenco delle moto di rilevanza storica che le F.M.I. pubblica e aggiorna annualmente e che costituisce strumento unico e tipico di accertamento, così come previsto dall'art. 63, comma 3, della l. 342/2000.

dariodibello@dottorini.com



14 APR 2009

592

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Con riferimento ai veicoli previsti in tali elenchi, a richiesta di parte, la Regione provvederà ad accordare i benefici di legge, senza ulteriori prove e adempimenti e, in particolare, senza alcun bisogno dell'ulteriore iscrizione nel registro delle moto storiche.

Circa la possibilità di concedere l'agevolazione tramite "autocertificazione", pare, allo stato attuale, di dover escludere tale strumento. Infatti, posto che non risulta possibile ricorrere all'istituto di cui all'art. 46 del d.p.r. 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni) in quanto riferito a fattispecie definite, in *numerus clausus* della normativa, non appare nemmeno possibile fare riferimento alle "dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà" (art. 47 dello stesso d.p.r. 445).

L'atto di notorietà può riguardare "stati e qualità personali" o "fatti": nel caso in specie, esclusi per ovvie ragioni i primi, rimane da verificare se le condizioni stabilite dalla legge per fruire del beneficio possano annoverarsi tra i "fatti".

In realtà, la legge chiede che l'elemento di vetustà sia accompagnato ad una valutazione circa gli ulteriori requisiti (rilievo dal punto di vista industriale, sportivo, estetico o di costume) di contenuto ampiamente discrezionale e la cui verifica è demandata a un accertamento tecnico affidato ai soggetti stabiliti dalla legge stessa (A.S.I. e F.M.I.).

È per tale motivo che la sussistenza di detto requisito, non costituendo un "fatto" ma un "accertamento", peraltro, come si è detto, largamente discrezionale e demandato a un soggetto terzo, non pare possa essere "autocertificato"; ciò nonostante qualche singolo segnale di senso contrario contenuto in alcune pronunce di Commissioni tributarie.

Conseguentemente a quanto sopra si predispone, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) e b) della l.r. 20/2001 specifico atto deliberativo di Giunta, munito di un allegato in cui si specificano le modalità per riconoscere l'esenzione per i motoveicoli ultraventennali.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Rolando Burattini)

dariodibello@dottorini.com



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E POLITICHE COMUNITARIE

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva, né può derivare, alcun impegno di spesa a carico della Regione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Rolando Burattini)

La presente deliberazione si compone di n. 7 pagine, di cui n. 1 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

dariodibello@dottorini.com

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Bruno Brandoni)



Allegato

**LINEE DI INDIRIZZO PER L'APPLICAZIONE DEL REGIME DI ESENZIONE
PREVISTO PER I MOTOVEICOLI DALL'ART. 63, COMMA 2, DELLA LEGGE
342/2000.**

dariodibello@dottorini.com

1. Ai fini delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 63, comma 2, della legge 342/2000, per i motoveicoli con anno di immatricolazione compreso tra il 20° e il 29° antecedente a quello di competenza della tassa, il veicolo deve essere compreso nell'ambito delle tipologie e degli eventuali anni di immatricolazione specificati dalla Federazione Motociclistica Italiana (F.M.I.) e aggiornato annualmente, ai sensi del comma 3 dell'articolo e legge citati.
2. Le agevolazioni fiscali di cui al punto che precede sono escluse per tutti gli altri motoveicoli non contemplati dagli elenchi annuali, anche se iscritti dalla stessa F.M.I.; sono fatte salve, fino al 29° anno successivo a quello dell'immatricolazione, le esenzioni già disposte alla data della presente deliberazione a seguito della iscrizione nel suddetto registro delle Moto storiche.